



Lodi, 07/07/2026

Al Dirigente
Della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi
SEDE

**AFFIDAMENTO DIRETTO SUPPORTO AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IGIENE
URBANA, REVISIONE INFRA-PERODO PEF IGIENE URBANA E REVISIONE BIENNALE
PEF IGIENE URBANA
CIG BC33AF6323**

**RELAZIONE
PROPOSTA DI AFFIDAMENTO AD ARS AMBIENTE SRL**

PREMESSA

La sottoscritta, dott.ssa Alexandra Maria Oceanu, in qualità di Funzionario in servizio presso la Direzione 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Considerato che:

1. si rende necessario affidare il servizio di supporto supporto per aggiornamento Regolamento igiene urbana, revisione infra-periodo PEF servizio igiene urbana e revisione biennale PEF servizio igiene urbana;
2. trattasi di attività aventi caratteristiche peculiari di natura specialistica per lo svolgimento delle quali, pur sussistendo all'interno della Direzione Organizzativa 3 alcune figure professionali in possesso delle dovute abilitazioni, per l'entità del tempo da dedicare alle prestazioni in narrativa non potrebbero comunque garantire il rispetto dei tempi fissati per la conclusione del procedimento, tenuto inoltre conto che tali figure interne sono già gravate da numerosi e articolati carichi di lavoro ai quali, in questa fase, non possono essere sottratti;
3. L'importo delle prestazioni da svolgere risulta essere inferiore alla soglia di € 140.000,00

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto,*



adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 che definisce i livelli e contenuti della progettazione,
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;



- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *"...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."*;
- l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Ritenuto pertanto necessario affidarsi a professionalità esterne all'Ente nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e pari opportunità tra i differenti operatori economici;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Evidenziato che la procedura verrà svolta utilizzando sistemi telematici, ovvero avvalendosi della piattaforma digitale e-procurement dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;



Dato atto che in data 15/06/2026, tramite la piattaforma telematica SINTEL, è stata richiesta offerta per l'affidamento in oggetto al seguente operatore economico:

ARS Ambiente Srl, via Carlo Noé, 45 21013, Gallarate (VA) P.I. 02636190122

Viste le offerte ricevute dal seguente operatore economico:

ARS Ambiente Srl, via Carlo Noé, 45 21013, Gallarate (VA) P.I. 02636190122

Visto il report della procedura n. 220784746 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

Al termine della fase negoziale si è giunti alla determinazione dell'importo complessivo dei servizi, le modalità di svolgimento dell'incarico ed i rapporti tra il Comune di Lodi e l'operatore economico, sulla base del quale quest'ultimo si impegna a svolgere le attività per un importo complessivo pari a euro 19.520,00 calcolato come segue:

Importo dell'affidamento relativo al supporto per aggiornamento del Regolamento di Igiene Urbana a seguito di affidamento del nuovo servizio, da svolgersi nel 2026: euro **4.000,00**

IVA 22%: euro **880,00**

Totale importo IVA compresa euro 4.880,00

Importo dell'affidamento relativo al supporto per revisione infra-periodo PEF igiene urbana: euro **5.000,00**

IVA 22%: euro **1.100,00**

Totale importo IVA compresa euro 6.100,00

Importo dell'affidamento relativo al supporto per revisione biennale PEF igiene urbana: euro **7.000,00**

IVA 22%: euro **1.540,00**

Totale importo IVA compresa euro 8.540,00

Rilevato altresì che ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;



Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile del procedimento attesta che:

- l'incarico ha natura specifica e temporanea;
- l'acquisizione della documentazione circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrattare con la P.A. in sede di procedura negoziata sul portale Aria/Sintel ed agli atti della DO 3;
- la richiesta economica è congrua rispetto alle prestazioni da svolgersi;
- il rispetto del principio di rotazione;
- che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la disponibilità finanziaria nel bilancio 2026 e bilancio 2027 con esigibilità rispettivamente nelle annualità 2026 e 2027;
- si è proceduto ad acquisire il CIG il quale risulta il seguente: **BC33AF6323**
- il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- l'insussistenza di conflitti d'interessi con il professionista individuato;
- il rispetto del regolamento dei contratti;
- che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

Stante quanto esposto il Responsabile del procedimento, nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

- a. considerato l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative allo svolgimento delle attività descritte in premessa ne propone l'affidamento a ARS Ambiente Srl, via Carlo Noé, 45 21013, Gallarate (VA) P.I. 02636190122, sulla base dell'esperimento della procedura negoziata sul portale Aria/Sintel (ID 220784746), per un importo contrattuale pari a € 16.000,00, oltre IVA di € 3.520,00 per un totale di € 19.520,00 fatte salve le risultanze della contabilità finale;
- b. con il presente affidamento garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- c. si riserva di comunicare al professionista indicato l'avvenuta assunzione dell'impegno e la relativa copertura finanziaria;
- d. la liquidazione dei corrispettivi dovuti all'operatore economico avverrà ad avvenuta verifica delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.

Il R.U.P.

Alexandra Maria Oceanu